

Zurigo, settembre 2011

### Informazioni autunno 2011

Gentili signore, egregi signori,

I partner sociali del Contratto Collettivo di lavoro Costruzione in legno hanno concluso le trattative sulla revisione totale del contenuto del contratto. Con la presente desideriamo informarvi sulle modifiche principali. Con l'occasione vorremmo rispondere brevemente anche alle domande ricorrenti sul tempo di viaggio aziendale e sull'indennità per il pranzo.

### Contratto collettivo di lavoro Costruzione in legno 2012 – modifiche principali

Vogliate notare che queste disposizioni diverranno **obbligatorie solo dopo la dichiarazione di obbligatorietà generale**, che dovrebbe essere conferita nel corso del 2012.

- Ora i rapporti di assunzione in funzione mista sono possibili anche per la categoria “capo carpentiere senza perfezionamento professionale” (in combinazione con capo squadra con perfezionamento professionale).
- Con i collaboratori, a partire dalla funzione di capo carpentiere, è possibile pattuire fino ad un massimo di 10 ore al mese per preparazione, controlli e rapporti. Per i capo carpentieri, queste ore da svolgere in aggiunta alle normali ore di lavoro sono da remunerare con CHF 300.00 all'anno.
- Le indennità di vacanza ammontano ora a 10,59 % per chi ha diritto a 5 settimane di vacanza e al 12,98% per chi ha diritto a 6 settimane.
- Le imprese con sede in una zona di montagna, dove non è possibile lavorare tutto l'anno, possono richiedere un'autorizzazione alla CPNCL per portare temporaneamente il numero massimo di ore flessibili a 26, rispettivamente a 36 ore al mese.
- Il saldo positivo delle ore flessibili può essere pagato in dicembre o in aprile.
- Sono state ridefinite le maggiorazioni per il lavoro a turni.
- Per gli ex-apprendisti che soddisfano solo in parte le esigenze del mercato del lavoro, è possibile sottoporre alla CPNCL, per approvazione, una retribuzione che si discosti dal salario minimo, allegando un piano di promozione individuale. Se questo piano viene approvato, il collaboratore potrà essere temporaneamente assunto con il salario di aiuto carpentiere.
- Le disposizioni salariali minime valevoli all'inizio dell'apprendistato rimangono in vigore per tutta la durata dell'apprendistato. Non sono necessari adeguamenti a nuovi salari minimi.

- Stagisti in formazione che vengono assunti per al massimo un anno, nonché alunni e studenti che vengono impiegati per al massimo tre mesi, non sottostanno più al sistema salariale del CCL. Il salario può essere fissato di comune accordo.
- Ora, in caso di cambio di funzione, è garantito il mantenimento del livello salariale esistente; ciò significa che un collaboratore, dopo aver concluso con successo un corso di perfezionamento professionale che comporta un cambio di funzione, ha diritto almeno al salario che percepiva per la funzione precedente, indipendentemente dal numero di anni di esperienza nella nuova funzione.
- Per alcune assenze brevi, il diritto all'indennizzo è stato ridefinito.
- Anche la tabella dei giorni festivi ha subito delle variazioni.

### **Corsi CD-ROM CCL**

Anche quest'anno, verso fine novembre/inizio dicembre, la CPNCL invierà il nuovo CD-ROM CCL Costruzione in legno a tutte le imprese del settore. A questo proposito si terranno nuovamente delle giornate di formazione. Vi informeremo a tempo debito sui luoghi e le date dei corsi.

### **Nuova homepage della CPNCL**

Consentiteci di attirare la vostra attenzione sulla nostra nuova homepage [www.gav-holzbau.ch](http://www.gav-holzbau.ch), che appare in un nuovo design e offre un accesso più facile e più ampio ad informazioni importanti. Non troverete quindi soltanto il CCL attualmente valido e tutte le disposizioni, ma troverete anche suggerimenti riguardo alle modifiche del CCL 2012 e risposte alle domande che possono sorgere sull'applicazione delle singole norme. La pagina contiene inoltre informazione sul marchio CCL „Costruzione in legno Plus“ e un elenco delle ditte contraddistinte da questo marchio.

### **Tempo di viaggio e compenso per spese:**

Secondo l'art. 12a del CCL, l'intero tempo di viaggio aziendale conta come orario di lavoro. Il percorso dalla sede dell'impresa ad un cantiere e viceversa è dunque da considerare e da retribuire come tempo di lavoro. Qualora un collaboratore si rechi direttamente dal suo domicilio al cantiere, è calcolato come orario di lavoro solo il tempo che supera il tempo di tragitto usuale dal domicilio alla sede della ditta. Se il tempo per recarsi al cantiere è più corto del tempo solitamente impiegato per recarsi al lavoro, non è dovuto alcun pagamento supplementare.

A questo riguardo, ci viene spesso posta la domanda su quando deve essere pagato l'indennizzo per il pranzo. Secondo l'art. 34b del CCL, il datore di lavoro è tenuto a pagare le spese di vitto se, durante la pausa di mezzogiorno, i collaboratori non possono rientrare al loro domicilio o all'impresa. Ciò significa che il datore di lavoro può scegliere se far ritornare il collaboratore alla ditta (in questo caso il tempo di tragitto viene calcolato come orario di lavoro e deve essere remunerato), oppure se farlo rimanere sul cantiere e pagargli l'indennizzo per il pranzo (in questo caso non è dovuto nessun indennizzo per il tempo di viaggio).

Se doveste avere altre domande riguardo all'applicazione del CCL Costruzione in legno, non esitate a chiamarci. Siamo volentieri a vostra disposizione.

Cordiali saluti

**Commissione Paritetica Nazionale  
Costruttori in legno**

Stefan Strausak  
amministratore